

## 2.3 Decreti di ricostruzione di carriera

### Indice:

- a. Introduzione
- b. Personale docente
- c. Personale Ata
- d. Normativa di riferimento

Per il personale scolastico di ruolo le tabelle stipendiali previste per ogni singola categoria sono modulate in base all'anzianità di carriera, nel senso che la misura dello stipendio è maggiore se maggiore è l'anzianità di carriera e si articolano in fasce di anzianità.

*Il decreto di ricostruzione di carriera o riconoscimento ai fini della carriera, di norma, spetta una sola volta e all'atto del superamento del periodo di prova e cioè della conferma in ruolo e consiste nel riconoscere l'anzianità utile ai fini della carriera valutando, a questo specifico fine, i servizi e periodi pre-ruolo, nonché altri benefici.*

### **a. Introduzione**

Con gli attuali CCNL le tabelle retributive del personale della scuola, conservatori e accademie, si articolano in *fasce di anzianità entro cui vengono graduate le retribuzioni per ciascuna categoria di personale.*

L'anzianità da prendere in considerazione, ai fini dell'inserimento in tali fasce con relativi importi stipendiali, è *l'anzianità utile ai fini della carriera*: quindi non tutta l'anzianità che può essere utile ai fini della pensione, ma solo quella di servizio di ruolo nella propria qualifica, più i riconoscimenti ai fini della carriera.

L'inserimento nelle relative tabelle stipendiali in base alle anzianità possedute corrisponde al concetto di *inquadramento retributivo.*

Connesso al concetto di inquadramento retributivo è quello di ricostruzione di carriera, più esattamente riconoscimento dei servizi ai fini della carriera.

Per effetto di quanto disposto dal D.P.R. 275/99, art. 14, al Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale l'interessato è titolare compete l'emanazione del decreto di ricostruzione della carriera, per le domande di riconoscimento dei servizi e dei benefici presentate dal personale docente, educativo ed A.T.A. a far data dal 1° settembre 2000.

Con la sottoscrizione del *contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato* si consegue la nomina in ruolo.

### **b Personale docente**

I docenti dopo la sottoscrizione del contratto devono essere nominati in prova e ammessi ad un anno di formazione.

Per periodo di prova s'intende che dopo l'assunzione a tempo indeterminato occorre prestare "effettivamente" servizio per non meno di 180 giorni, anche se con orario inferiore a quello di cattedra, salvo proroga. Tale servizio, inoltre, deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o nell'insegnamento delle materie affini.

Al termine del periodo di formazione il Dirigente Scolastico, sentito il Comitato di valutazione, dispone la conferma in ruolo oppure la proroga.

Dal momento stesso della conferma in ruolo decorrono i benefici economici della ricostruzione di c., ossia dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di prova o di formazione (1° settembre) senza effetto retroattivo

Il diritto alla ricostruzione di carriera *spetta a domanda*, e quindi, in quanto tale è soggetta alla *prescrizione.*

La prescrizione decorre dal momento della legale conoscenza della conferma in ruolo, ossia da quando l'interessato aveva la facoltà di richiedere la ricostruzione di carriera e non lo ha fatto.

Se la richiesta di ricostruzione viene prodotta oltre dieci anni dalla conferma in ruolo, la richiesta non è ammissibile perché il relativo diritto è ormai definitivamente prescritto; se invece la richiesta è prodotta con un ritardo inferiore (ad es. sei anni dalla conferma), la richiesta è ammissibile ma si incorre nella prescrizione quinquennale dei benefici economici, ossia la richiesta ha effetto retroattivo per cinque anni anteriori alla richiesta stessa, nel senso che si possono ottenere non solo i benefici a partire dalla richiesta, ma anche gli arretrati per il quinquennio anteriore alla richiesta.

Il riconoscimento più comune ai fini della carriera tanto per i docenti che per il personale ata è quello avente per oggetto il servizio preruolo.

Ai sensi dell' art. 485 del D.L.vo n. 297/94 per i *docenti delle scuole secondarie statali sono riconoscibili* i servizi prestati nelle scuole secondarie statali e pareggiate (escluse quindi le parificate e le legalmente riconosciute), nonché i servizi di ruolo e non di ruolo nelle scuole primarie statali o parificate, sussidiarie o sussidiate (sono escluse tutte le scuole materne).

Invece per i *docenti delle scuole elementari e materne statali* sono riconoscibili i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie statali o pareggiate (sempre escluse quindi le parificate e le legalmente riconosciute), nelle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non, prestati nelle scuole materne statali e comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi con esclusione delle scuole private.

La misura del riconoscimento dei servizi pre-ruolo è:

- ai fini giuridici ed economici i primi 4 anni più 2/3 della restante parte, ai soli fini economici 1/3 rimanente.

Con l'applicazione del C.C.N.L. 4.08.95 per le ricostruzioni di carriera che decorrono dopo tale data, l'inquadramento nelle fasce è effettuato considerando provvisoriamente *solo l'anzianità utile ai soli fini giuridici ed economici, mentre l'anzianità utile ai soli fini economici temporaneamente non si considera: essa sarà attribuita successivamente al maturare del tetto delle anzianità utili ai fini giuridici ed economici previste dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 399/1988* (16 anni docenti laureati scuola sec. II grado, 18 anni altri docenti e responsabili amministrativi), 20 anni per il restante personale A.T.A., 24 anni docenti conservatori ed accademie).

### ***c. Personale ATA***

Diversamente dai docenti per il personale a.t.a., ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 3/1957 e fino all'avvento del CCNL 2003 durava sei mesi utili, mentre a partire dal CCNL 2003 (art.45) confermato con l'art. 45 del CCNL 2007 dura 2 mesi per i profili delle aree A e A super (collaboratore scolastico, collaboratore scolastico dei servizi e addetto alle aziende agrarie) e 4 mesi per i restanti profili, in tal caso la conferma in ruolo spetta dal giorno successivo alla durata prevista.

Al personale ata si riconosce il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali non, come avviene per i docenti, ad anno scolastico intero, bensì per la sua durata temporale ( quindi anche le brevi frazioni). Il pre-ruolo oggetto del riconoscimento ai fini della carriera al personale ata, dopo quanto stabilito con l'art. 4, co. 13, del D.P.R. n. 399/88 è costituito complessivamente: a) dal servizio non di ruolo prestato non solo in qualità di personale non docente o ata, ma anche in qualità di docente, (escluse, quindi, scuole pareggiate, parificate o legalmente riconosciute o alle dipendenze di enti e comuni - C.M. n. 65 del 09.02.1996); b) dal servizio prestato nelle scuole statali in carriera inferiore, non soltanto quella immediatamente inferiore.

### ***d. Normativa di riferimento***

- ✓ D. P.R. 399 del 23/08/1988
- ✓ Legge 124/99
- ✓ D.L.vo 297/1994
- ✓ C.C.N.L. del 4 agosto 1995 e seguenti.